



*“Documento di indirizzo. Programmi e servizi
informatici di gestione della posta elettronica nel
contesto lavorativo e trattamento dei metadati”*

Provvedimento del Garante privacy 6 giugno 2024,
n. 364

Nota di Aggiornamento

22 luglio 2024



Sommario

1. Premessa	2
2. Nozione di metadati oggetto del Provvedimento	3
3. Trattamento dei <i>log</i> di trasporto: condizione di liceità e durata della conservazione	4
4. Gestione dei metadati in conformità agli indirizzi del Garante privacy	5

1. Premessa

Con il Provvedimento 6 giugno 2024, n. 364 (di seguito, “**Provvedimento**”), il Garante per la protezione dei dati personali (di seguito, “**Garante privacy**”, “**Garante**” o “**Autorità**”) ha adottato il nuovo documento di indirizzo sui “*Programmi e servizi informatici di gestione della posta elettronica nel contesto lavorativo e trattamento dei metadati*”, che modifica e sostituisce il precedente Provvedimento 21 dicembre 2023, n. 642 sulla conservazione dei cc.dd. “metadati” generati e raccolti dai sistemi di posta elettronica.

Come noto, il Provvedimento n. 642 aveva prescritto la cancellazione dei metadati degli *account* dei servizi di posta elettronica dei lavoratori dopo un periodo di conservazione di massimo 7 giorni (estendibili di ulteriori 48 ore, in presenza di comprovate e documentate esigenze), salvo attivazione delle procedure previste dall’art. 4, co. 1 della legge n. 300/1970 (di seguito, “**Statuto dei lavoratori**”), generando non poche perplessità tra le imprese.

A fronte di tali criticità, con il Provvedimento 22 febbraio 2024, n. 127, il Garante privacy ha differito l’efficacia del Provvedimento n. 642 e lanciato una consultazione pubblica in merito alla congruità del termine di conservazione dei metadati, cui Confindustria ha partecipato insieme alle altre principali Associazioni datoriali (ABI, ANIA e Confcommercio), predisponendo un **documento condiviso di osservazioni che è stato inviato al Garante**.

Nel documento di osservazioni era stata segnalata, come criticità principale, la mancanza di una definizione di metadati, di cui veniva fornita una semplice esemplificazione e sulla base della quale le indicazioni del Garante risultavano insostenibili, sia dal punto di vista gestionale che prettamente tecnico, in quanto avrebbero compromesso il funzionamento e l’utilizzo della posta elettronica e, quindi, dello strumento di lavoro. Inoltre, era stata evidenziata la necessità di conformare la gestione dei metadati in un’ottica di *accountability*, su cui, infatti, poggia la *compliance* in materia di protezione dei dati personali ai sensi del Regolamento Ue n. 679/2016 (di seguito, “**GDPR**”).

Nel nuovo Provvedimento, il Garante privacy ha **dunque rivisto le indicazioni sulla conservazione dei metadati**, chiarendone il perimetro applicativo, la *ratio*, nonché la natura.

In particolare, il Garante - come si dirà meglio in seguito - ha fornito una definizione di metadati, precisando che le indicazioni contenute nel Provvedimento non riguardano la gestione della posta elettronica data in uso ai lavoratori, quanto, piuttosto, la gestione dei cc.dd. “*log di trasporto*”, vale a dire quelle informazioni raccolte automaticamente dai sistemi di posta elettronica e funzionali a garantire le operazioni di invio e recapito delle e-mail.

L’obiettivo del Provvedimento è quello di sensibilizzare e “responsabilizzare” i datori di lavoro sui trattamenti aventi a oggetto i metadati e, in particolare, sui relativi tempi di conservazione da parte dei fornitori. Ciò in quanto, il Garante ritiene che non sia infrequente l’ipotesi che né i datori di lavoro, né conseguentemente i lavoratori siano a conoscenza del fatto che i sistemi di posta elettronica registrano automaticamente i *log di trasporto*, conservandoli per periodi più o meno lunghi. E considerato che il titolare del trattamento, anche quando utilizza prodotti o servizi realizzati da terzi (come, infatti, i sistemi di posta elettronica), deve verificarne la conformità alla normativa sulla protezione dei dati personali, l’Autorità ha ritenuto di fornire indicazioni per orientare i datori di lavoro.

Infine, nel Provvedimento, il Garante ha chiarito la natura di indirizzo dello stesso, sottolineando che da questo non discendono prescrizioni, nuovi obblighi o responsabilità a carico del datore di lavoro e che il nuovo termine di conservazione dei metadati (di 21 giorni, v. *infra*) è da considerarsi indicato *a titolo orientativo* e, pertanto, in applicazione del principio di *accountability*, superabile - senza attivare le garanzie di cui all'art. 4, co. 1 dello Statuto dei lavoratori - in presenza di comprovate esigenze tecniche e organizzative necessarie a garantire il corretto funzionamento del sistema.

Nel presente documento, vengono fornite delle linee guida per supportare le imprese nella gestione dei metadati in modo conforme agli indirizzi del Garante privacy.

2. Nozione di metadati oggetto del Provvedimento

Nel recepire una richiesta di Confindustria, il Provvedimento fornisce una definizione di metadati, delineando con maggiore precisione l'ambito di applicazione delle indicazioni sulla loro conservazione e chiarendo che queste **non riguardano né i contenuti dei messaggi di posta elettronica, né i metadati che ne costituiscono parte integrante** e che, ad esempio, consentono l'indicizzazione, la ricerca e la conservazione delle e-mail.

In particolare, il Garante ha precisato che il Provvedimento riguarda le **informazioni registrate nei log di trasporto**¹, vale a dire le informazioni relative alle operazioni di invio, ricezione e smistamento dei messaggi, generate e registrate automaticamente dal sistema di posta elettronica e concernenti il funzionamento del servizio infrastrutturale.

Più specificamente, si tratta delle informazioni relative, *ex multis*, agli indirizzi e-mail del mittente e del destinatario, agli orari di invio e ricezione del messaggio, alla dimensione e alla presenza di eventuali allegati, all'oggetto del messaggio, che il sistema acquisisce e archivia in appositi registri/file, separati da quelli delle e-mail e dei metadati che compongono le rispettive buste, cc.dd. "*envelope*", per garantire il buon funzionamento della posta elettronica.

In sostanza, **i log di trasporto costituiscono una "copia" dei dati contenuti nei messaggi di posta elettronica** (e dei *log* delle relative *envelope*), elaborata e conservata a prescindere dalla percezione e dalla volontà dell'utilizzatore e funzionale esclusivamente al corretto funzionamento e al regolare utilizzo del sistema di posta, comprese le essenziali garanzie di sicurezza informatica.

L'Autorità ha, poi, specificato che i metadati oggetto del Provvedimento **non vanno confusi con le informazioni contenute nel corpo dei messaggi di posta elettronica o con quelle che compongono l'*envelope***. Queste ultime, infatti, sebbene corrispondenti a metadati registrati automaticamente nei *log* dei servizi di posta, sono inscindibili dal messaggio di cui sono parte integrante e, pertanto, ne seguono la sorte all'interno della

¹ Nello specifico, i metadati cui si riferisce il Provvedimento "[...] corrispondono tecnicamente alle informazioni registrate nei log generati dai sistemi server di gestione e smistamento della posta elettronica (MTA = Mail Transport Agent) e dalle postazioni nell'interazione che avviene tra i diversi server interagenti e, se del caso, tra questi e i client (le postazioni terminali che effettuano l'invio dei messaggi e che consentono la consultazione della corrispondenza in entrata accedendo ai mailbox elettroniche, definite negli standard tecnici quali MUA – Mail User Agent)".

casella di posta elettronica assegnata al lavoratore, restando nella sua disponibilità e sotto il suo esclusivo controllo.

Ne consegue che **le indicazioni fornite nel Provvedimento riguardano solo i log di trasporto che, restando al di fuori della disponibilità e del controllo del lavoratore, il Garante assoggetta a una conservazione limitata nel tempo; mentre la conservazione delle e-mail contenute nella casella di posta elettronica - eventualmente in *cloud* - e dei metadati dell'*envelope* segue il principio dell'*accountability*, continuando a restare a disposizione del lavoratore e del datore di lavoro per il tempo di conservazione stabilito nelle *policy* e/o nei regolamenti interni sull'utilizzo della posta elettronica aziendale.**

3. Trattamento dei log di trasporto: condizione di liceità e durata della conservazione

Nel Provvedimento, il Garante privacy ha ribadito come la raccolta e la conservazione dei log di trasporto possano considerarsi attività necessarie ad *assicurare il funzionamento delle infrastrutture del sistema della posta elettronica* e, quindi, lecite ex art. 4, co. 2 dello Statuto dei lavoratori, solo se realizzate per un arco temporale limitato.

Diversamente, la raccolta e la conservazione dei log perpetuate per un lasso di tempo esteso, *potendo comportare un indiretto controllo a distanza dell'attività dei lavoratori*, richiede l'esperimento delle garanzie stabilite dall'art. 4, co. 1 dello Statuto dei lavoratori (autorizzazione dell'Ispettorato territoriale del lavoro, cc.dd. ITL, o accordo con la RSA/RSU). In questi casi, infatti, ad avviso dell'Autorità, la conservazione dei log non sarebbe più funzionale ad assicurare la prestazione dell'attività lavorativa e, quindi, non rientrerebbe nell'ambito applicativo dell'art. 4, co. 2 dello Statuto dei lavoratori.

Tuttavia, rispetto a quanto previsto nel Provvedimento n. 642, l'Autorità ha indicato un **termine di conservazione dei log di trasporto più ampio, pari a 21 giorni**, precisando che si tratta di una **indicazione fornita a titolo orientativo, potendo infatti il datore di lavoro stabilirne uno più ampio in applicazione del principio di *accountability*.**

In particolare, in linea con una richiesta di Confindustria, il Provvedimento **consente al datore di lavoro di prevedere, restando sempre nell'ambito dell'art. 4, co. 2 dello Statuto dei lavoratori e, quindi, nella finalità di assicurare il funzionamento dell'infrastruttura di posta elettronica, un termine di conservazione dei metadati più esteso a condizione che sussistano comprovate esigenze tecniche e organizzative.**

In sostanza, in presenza di documentate esigenze tecniche (es. per garanzie essenziali di sicurezza informatica, anche funzionale alla *compliance privacy* del datore di lavoro e all'adozione delle adeguate misure di sicurezza, per ottemperare alla normativa sulla cybersicurezza che impone dei tempi di conservazione dei log prolungati) e organizzative (es. gestione centralizzata dei sistemi nei gruppi multinazionali), necessarie a garantire il buon funzionamento del sistema di posta elettronica, comprese garanzie essenziali di sicurezza informatica, il datore di lavoro potrà stabilire un periodo di conservazione dei log di trasporto superiore ai 21 giorni, senza dover porre in essere particolari adempimenti di carattere giuslavoristico. Ad ogni modo, spetta al datore di lavoro stabilire un termine di

conservazione dei metadati che sia **proporzionato** rispetto alle legittime finalità perseguite (principio di limitazione della conservazione, ex art. 5, par. 1, lett. e) del GDPR).

Qualora, invece, a giustificare un tempo di conservazione superiore siano ragioni che esulino da esigenze di buon funzionamento e di sicurezza informatica di base, **sarà necessario stipulare un accordo con la RSA/RSU o ottenere l'autorizzazione amministrativa dall'ITL.**

4. Gestione dei metadati in conformità agli indirizzi del Garante privacy

Nel sottolineare la **natura di indirizzo** del Provvedimento, specificando che da questo non discendono prescrizioni, nuovi obblighi e responsabilità a carico del datore di lavoro, il Garante ha, tuttavia, precisato che, con riferimento alla liceità del trattamento, **il ricorso a sistemi e soluzioni di gestione e conservazione dei log delle comunicazioni elettroniche può considerarsi rientrante nell'eccezione di cui all'art. 4, co. 2 dello Statuto dei lavoratori nei casi, alle condizioni e per le finalità indicate nel Provvedimento stesso.**

Pertanto, si suggerisce - specialmente nel caso in cui si utilizzino prodotti di mercato forniti in modalità *cloud* o *as-a-service* - di conformare il trattamento dei metadati agli indirizzi indicati dall'Autorità. A tal fine, a titolo indicativo e non esaustivo, si consiglia di:

- a) **verificare i tempi di conservazione dei metadati di trasporto praticati dai propri fornitori** (che andranno opportunatamente specificati nell'atto di nomina a responsabile del trattamento), **le motivazioni di carattere funzionale/tecnico dagli stessi fornite per giustificarne la conservazione per un certo periodo** (anche al fine della valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali, cc.dd. DPIA), nonché **l'eventuale possibilità di stabilire in autonomia tempistiche di *retention* differenti e di disattivare le funzioni incompatibili con le proprie finalità del trattamento.** Come anticipato, infatti, spetta al datore di lavoro, in qualità di titolare del trattamento, accertare che i programmi e i servizi informatici di gestione della posta elettronica in uso ai dipendenti consentano di gestire i metadati in conformità alla normativa sulla protezione dei dati personali e a quella di settore;
- b) **fornire ai lavoratori una informativa chiara sul trattamento dei dati personali relativi alle comunicazioni elettroniche che li riguardano**, ad esempio, aggiornando, anche ai fini dell'art. 4, co. 3 dello Statuto dei lavoratori, le informative e/o le *policy* e/o i regolamenti interni sull'utilizzo della posta elettronica aziendale. Come evidenziato nel Provvedimento, infatti, è essenziale che i lavoratori siano resi pienamente consapevoli delle complessive caratteristiche del trattamento e che agli stessi siano forniti elementi informativi adeguati (es. i tempi di conservazione dei dati, le finalità, lo svolgimento di eventuali controlli, ecc.);
- c) **effettuare ovvero eventualmente aggiornare la DPIA, documentando altresì le esigenze tecniche e organizzative** che giustificano, ex art. 4, co. 2 dello Statuto dei lavoratori, l'individuazione di un termine di conservazione dei *log* di trasporto superiore ai 21 giorni e **aggiornando il registro delle attività di trattamento;**

d) **adottare tutte le misure tecniche e organizzative per garantire il rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e di quella di settore**, assicurando, tra l'altro: **i)** il rispetto del principio di limitazione della finalità, facendo cioè in modo che i *log* siano trattati in modo compatibile con le finalità per cui sono stati raccolti (es. disattivando le funzioni incompatibili con le finalità di trattamento perseguite; chiedendo al fornitore del servizio di anonimizzare i metadati raccolti nei casi in cui non si intenda effettuare una conservazione più prolungata degli stessi; commisurando adeguatamente i tempi di conservazione dei dati); **ii)** l'accessibilità selettiva da parte dei soli soggetti autorizzati e adeguatamente istruiti; **iii)** la tracciatura degli accessi effettuati.

Si segnala che, analoghe cautele vanno, altresì, implementate nel caso in cui la conservazione dei *log* di trasporto prescinda da esigenze di buon funzionamento e di sicurezza informatica di base e richieda l'attivazione delle garanzie previste dall'art. 4, co. 1 dello Statuto dei lavoratori.

Come più volte anticipato, è sul datore di lavoro, in qualità di titolare del trattamento, **che ricade la "responsabilità generale" dei trattamenti dei log di trasporto**, anche se conseguenti all'utilizzo di servizi forniti da terzi. Ad ogni modo, è lo stesso Provvedimento che invita i fornitori dei servizi di posta elettronica a tenere conto del diritto alla protezione dei dati conformemente allo stato dell'arte e a contribuire a far sì che i datori di lavoro possano adempiere ai loro obblighi di protezione dei dati, contemperando le esigenze di commercializzazione su larga scala dei propri prodotti con la conformità degli stessi.

Pertanto, nelle scorse settimane, Confindustria si è attivata con gli operatori che forniscono i principali sistemi di posta elettronica, al fine di promuovere soluzioni che consentano ai datori di lavoro di gestire i metadati secondo le indicazioni fornite dal Garante in maniera semplice ed equilibrata. Sarà cura di Confindustria condividere con il Sistema gli eventuali esiti di tale confronto.